

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO**

(emanato con D.D. n.376 del 23 ottobre 2001, modificato con D.D. n. 341 del 5 agosto 2013, con D.D. n.401 del 6 luglio 2021 e da ultimo con D.D. n. 960 del 29 dicembre 2023)

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art.1 Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art.17, comma 109, della legge 127/97 e dell'art.35 del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le procedure per l'assunzione presso la Scuola Normale Superiore di Pisa di personale tecnico e amministrativo.
2. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dal Consiglio Direttivo - nella percentuale, per le procedure riservate al personale in servizio di cui all'apposito regolamento, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su baseannua, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto delle esigenze organizzative, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con la delegazione di parte sindacale presso la Scuola.
3. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore, definiti ai sensi del comma precedente, sono coperti mediante accesso dall'esterno qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - a) si sia svolta la selezione riservata al personale ed abbia avuto esito negativo;
  - b) manchino del tutto all'interno della Scuola le professionalità da selezionare. In tal caso la Scuola adotta un provvedimento motivato, oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.
4. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per Scuola, la Scuola Normale Superiore di Pisa;
  - b) per personale tecnico amministrativo, il personale dipendente da università o istituzioni universitarie di ricerca appartenenti allo stesso comparto, con rapporto contrattualizzato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.165/2001.

#### *Art.2 Modalità di reclutamento*

1. L'Amministrazione, di volta in volta, in relazione alle competenze, conoscenze e capacità da accertare in riferimento al grado di autonomia e di responsabilità inerenti la categoria del posto che si intende ricoprire, determinerà la tipologia di reclutamento da utilizzare, fra quelle previste dal presente articolo, e i titoli di studio richiesti per l'accesso, secondo quanto previsto dal successivo art.4.
2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo presso la Scuola, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, avvengono utilizzando una delle seguenti procedure:
  - a) selezione pubblica, aperta a tutti coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, intendono partecipare;
  - b) selezioni riservate al personale in servizio alla Scuola, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le procedure disciplinate da apposito regolamento riguardante la selezione per l'accesso alla categoria superiore;
  - c) corso-concorso;
  - d) assunzioni obbligatorie nei casi e con le modalità previste dalla legge;
  - e) mediante avviamento a selezione e/o mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento secondo la normativa vigente;
  - f) attraverso procedure di mobilità all'interno del comparto Università e tra enti pubblici diversi.
3. Le procedure debbono svolgersi con modalità che si conformino ai principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 3, del D.Lgs.30.3.2001, n.165.

## **Titolo I Assunzioni a tempo indeterminato**

### **Capo I Selezione pubblica aperta**

#### *Art.3 Preselezioni*

1. Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato le prove d'esame, nei casi in cui ciò sia previsto dalla vigente normativa in relazione a profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica da reclutare e/o nei casi in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e efficiente svolgimento delle procedure o qualora ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascuna selezione, potranno essere precedute da una o più forme di preselezione tra le seguenti, secondo quanto previsto nei bandi stessi:

- da una preselezione per titoli; in tal caso la valutazione di tutti o parte dei titoli previsti dal bando sarà utile anche ai fini dell'ammissione del candidato alla prova d'esame e il relativo punteggio potrà concorrere, insieme al punteggio degli altri eventuali titoli e della prova, alla formazione del punteggio finale;
- da prove preselettive attuate mediante somministrazione di test a risposta multipla e/o a risposta sintetica volti ad indagare, in riferimento al posto da ricoprire, il livello di cultura generale e/o le capacità di analisi, sintesi, logicità del ragionamento, soluzione dei problemi e/o le abilità logico- matematiche, espressivo-linguistiche e/o le conoscenze tecnico-professionali riferite al profilo messo a concorso. In tal caso il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del punteggio finale.

2. Fatti salvi i compiti spettanti alla commissione esaminatrice, per la preselezione sarà possibile anche avvalersi di qualificati enti esterni, specializzati in selezione del personale.

3. Il bando di selezione, qualora stabilisca lo svolgimento di forme di preselezione, ne fisserà le modalità, i contenuti (in caso di prove preselettive), il limite dei candidati ammessi oltre il quale svolgere la preselezione, il numero di candidati da ammettere alla prova successiva nonché ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Il predetto numero, che non potrà comunque essere inferiore a 20 unità per ogni posto messo a concorso, potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati exaequo all'ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione.

#### *Art.4 Requisiti per l'accesso*

1. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.

2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo presso la Scuola, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:

a) Categoria B:

- posizione economica B1: titolo di studio di scuola dell'obbligo;
- posizione economica B3: titolo di studio di scuola dell'obbligo più ulteriori requisiti professionali specifici da prevedere nel bando di selezione in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa inerente il posto da ricoprire. Tali ulteriori requisiti possono consistere in diplomi di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78, art.14, o specifica esperienza lavorativa debitamente certificata.

b) Categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

c) Categoria D: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99 ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99;

d) Categoria EP: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99, Laurea Specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99 e abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionale attinenti al posto messo a concorso e individuate in sede di bando. Tale qualificazione professionale può consistere in prestazione di attività lavorativa di durata minima biennale, ovvero può essere attestata dal possesso di diploma di specializzazione universitaria, di

dottorato di ricerca, o di master universitario di I o di II livello in discipline inerenti il posto oggetto di selezione.

3. Nei limiti di quanto stabilito nel comma precedente, i bandi di selezione potranno richiedere eventuali specifici titoli in relazione all'area professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire, nonché la valutazione del servizio eventualmente prestato con contratto a tempo determinato nell'ambito del Comparto Università. In ogni caso non è possibile prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-specialistiche o professionali.
4. Salva diversa previsione del bando, i requisiti di partecipazione alla selezione devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

#### *Art.5 Avviso di selezione*

1. La selezione pubblica aperta è indetta con provvedimento del Segretario generale, pubblicato all'Albo online della Scuola e nel Portale unico del reclutamento ([www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it)). Le predette modalità di pubblicazione del bando esonerano dall'obbligo di pubblicazione della selezione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è inoltre pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web ([www.sns.it](http://www.sns.it)) dedicato alla selezione.
2. Il provvedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) la categoria professionale, l'area di appartenenza, il numero dei posti e il regime di impegno richiesto nonché il trattamento economico spettante;
  - b) la tipologia del procedimento di selezione con riferimento alle possibili alternative di cui all'art.2, comma 2, del presente regolamento;
  - c) il termine e la modalità di presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 10, né, di norma, superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento;
  - d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione;
  - e) l'indicazione del tipo di prova e del relativo contenuto;
  - f) la determinazione del diario e della sede delle prove ovvero le modalità per portarne i candidati a conoscenza tramite avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicata alla selezione con valore di notifica a tutti gli effetti, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando;  
f-bis) le specifiche previsioni in merito alle misure organizzative adottabili per lo svolgimento delle prove selettive in caso di partecipazione di soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010 (DSA), oppure di soggetti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, nonché – infine – le specifiche misure organizzative finalizzate a non pregiudicare lo svolgimento delle prove da parte delle candidate anche qualora siano impossibilitate al rispetto del relativo calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento. A tali fini il bando di selezione prevede specifici termini e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
  - g) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie di soggetti;
  - h) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
  - i) i titoli eventualmente valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo ad essi attribuibile nonché le modalità di presentazione degli stessi;
  - j) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio previsti per la selezione, nel rispetto della normativa per tempo vigente, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione;
  - k) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
  - l) le indicazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.11;
  - m) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale;
  - n) le modalità di assunzione e di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro.

3. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento sarà notificato ai diretti interessati con comunicazione individuale, fatte salve diverse modalità previste dal bando.

#### *Art.6 Concorsi per titoli ed esami*

1. Per la copertura dei posti di categoria B, con esclusivo riferimento alla posizione economica B3, di categoria C e superiori, l'Amministrazione può bandire concorsi per titoli ed esami. In tal caso il bando può prevedere le seguenti categorie di titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile:

- a) titoli di studio: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici;
- b) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati;
- c) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
- d) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati, attinente alle mansioni del posto messo a concorso;
- e) incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali;
- f) altri titoli quali attività didattiche, partecipazione attiva a convegni o congressi, o altri titoli che si riterrà opportuno inserire nel bando in relazione alle professionalità da reclutare.

2. Il possesso dei titoli, che deve sussistere alla data di scadenza della presentazione delle domande, dovrà essere debitamente documentato secondo modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di selezione. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per l'ammissione alla selezione, la commissione procede al loro esame senza esprimere nessuna valutazione relativa al punteggio. Nel caso dei titoli valutabili ai fini della determinazione del punteggio finale, la loro valutazione in termini di punteggio è effettuata dalla commissione dopo lo svolgimento, da parte dei candidati interessati, della seconda prova di cui all'art. 7, comma 1 del presente Regolamento, come previsto dal successivo art. 9bis, comma 4. Il risultato delle valutazioni dei titoli sarà reso noto ai candidati interessati secondo le modalità previste dal bando.

3. Il certificato attestante lo stato di servizio dei dipendenti della Scuola è acquisito d'ufficio.

#### *Art.7 Tipologia, contenuto e modalità di svolgimento delle prove d'esame*

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto al grado di autonomia e di responsabilità inerente la categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere altresì, a seconda delle categorie e aree professionali stabilite dal CCNL, conoscenze di base omogenee valide per tutti. In particolare le tipologie delle prove d'esame saranno articolate, per tutte le categorie di personale, come segue:

- una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico;
- una seconda prova, da individuare in base al profilo professionale da reclutare, tra quelle pratica, pratica attitudinale, orale o orale-pratica con ciò intendendosi la prova in cui, nell'ambito della prova orale, sia prevista anche una parte pratica.

2. Per i concorsi relativi a tutte le categorie i bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, compatibilmente con le leggi in vigore. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla categoria del posto messo a concorso.

Le prove possono consistere in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.

Il tipo e il contenuto delle prove da inserire nei bandi di concorso sono determinati, su proposta del responsabile della struttura cui è assegnato il posto, in relazione al grado di autonomia e di responsabilità inerenti la categoria a cui si riferisce il posto da ricoprire, previa verifica della legittimità, congruità e omogeneità delle prove d'esame rispetto alla tipologia di concorso.

3. La prova scritta sarà effettuata in presenza, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati dalla connessione a internet. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione fornita dall'Amministrazione che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concederà un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento e/o adotterà le eventuali diverse soluzioni e misure ritenute necessarie per consentire di portare a termine la prova d'esame.

4. La prova orale sarà effettuata, in presenza oppure in modalità telematica, secondo quanto stabilito dai bandi tenuto conto della professionalità del posto messo a concorso e della specificità delle competenze da accertare oppure, in alternativa, sarà rimessa dal bando alle determinazioni della commissione esaminatrice.

5. In caso di prova orale prevista in presenza, potrà essere consentito - qualora ciò sia indicato dal bando di selezione - di sostenerla in collegamento da remoto ai singoli candidati che ne facciano motivatamente richiesta scritta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgerla presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della commissione. In tal caso la prova orale dei candidati dovrà avvenire, di norma, nella stessa data e orario stabilita per la prova orale di coloro che la sostengono in presenza.

6. In caso di prova orale da svolgere con modalità telematica, essa avverrà mediante collegamento da remoto tra i componenti della commissione e gli stessi candidati attraverso sistemi di videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione dei candidati e il corretto svolgimento della prova in remoto. Le modalità operative per lo svolgimento della prova orale da remoto saranno disciplinate da Linee guida emanate con decreto del Segretario Generale, pubblicate all'Albo ufficiale on-line della Scuola.

7. Il candidato che non si attenga a quanto stabilito dalle Linee guida di cui al precedente comma 6 è escluso dalla selezione. La Scuola non risponde di eventuali malfunzionamenti della connessione per fatti a essa non imputabili né di malfunzionamenti della strumentazione in uso al singolo candidato durante lo svolgimento della prova. Qualora per tali ragioni la commissione sia impossibilitata a esprimere una valutazione sull'esito della prova orale, dichiarerà non superata la prova.

#### *Art.8 Presentazione delle domande*

1. Le domande di ammissione alla selezione, nonché i titoli posseduti e i relativi allegati richiesti per la partecipazione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica utilizzando la procedura informatica dedicata in uso presso la Scuola alla data di indizione della selezione ed espressamente indicata dal bando. I candidati dovranno registrarsi e accedere all'applicazione utilizzando le credenziali direttamente rilasciate dalla procedura informatica, nonché compilare in modo completo la domanda, caricarvi la documentazione richiesta, sottoscriverla ed inviarla attenendosi alle specifiche indicazioni previste dal bando.

2. Per la partecipazione a ciascuna selezione non sono ammesse altre forme di invio delle domande o della documentazione utile rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica e/o in caso di malfunzionamento parziale o totale della procedura informatica, riconosciuti dalla Scuola e tali da impedire ai candidati l'utilizzo della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando prevedrà che l'Amministrazione possa accettare la domanda di ammissione o la documentazione a corredo presentata anche in diversa modalità e/o che sia disposta una proroga del termine di scadenza connesso alla durata del malfunzionamento. Gli eventuali avvisi relativi alle predette situazioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicata alla selezione, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando.

3. Nella domanda deve necessariamente essere indicata l'eventuale appartenenza da parte del candidato a categorie riservatarie e l'eventuale possesso dei titoli di preferenza.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni dei propri recapiti da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del relativo cambiamento all'Amministrazione.

#### *Art.9 Commissioni esaminatrici*

1. Le commissioni esaminatrici sono costituite da tre membri esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, integrati se necessario con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
2. I componenti delle commissioni esaminatrici sono designati con provvedimento del Segretario Generale nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni esaminatrici i componenti del Consiglio direttivo, ivi compreso il Segretario generale della Scuola, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs.165/2001.
3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la professionalità richiesta. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione della selezione.
4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
5. Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la commissione.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di categoria C o superiore.
7. Sarà cura dell'Amministrazione favorire l'opportuna rotazione dei membri della commissione.
8. Quando le prove abbiano luogo in più sedi o in relazione all'elevato numero di candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.
9. Le commissioni potranno riunirsi in modalità telematica, mediante collegamento da remoto tra i commissari, avvalendosi di sistemi di videoconferenza o di qualsiasi altro strumento telematico di lavoro collegiale di cui ciascun commissario faccia uso esclusivo e protetto, che sia idoneo a consentire la comunicazione in tempo reale, il collegamento tra i partecipanti alla riunione e la visione degli atti lo scambio di documenti, durante tutte le fasi di svolgimento delle procedure, tranne che durante lo svolgimento della prova scritta e pratica, nonché della prova orale qualora ne sia previsto lo svolgimento in presenza.

#### *Art. 9-bis Lavori*

1. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nelle selezioni per titoli ed esami, nella stessa riunione la commissione stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazioni dei titoli in conformità a quanto indicato dal bando.
2. Dopo la prima riunione e comunque prima dell'inizio delle prove d'esame, la commissione, considerato il numero dei candidati, stabilisce la programmazione di massima delle fasi endoprocedimentali della selezione. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.
3. Con riferimento alle prove scritte, la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova; esse sono segrete e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio o con modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova scritta. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove scritte la commissione valuta gli elaborati e forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno. L'avviso con l'indicazione degli esiti delle prove scritte

e l'elenco degli ammessi alle prove successive è pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando.

4. Con riferimento alle prove orali, la commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova determina i quesiti da porre ai singoli candidati nell'ambito delle materie previste dal bando. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Gli esiti della prova orale (oppure della prova pratica, pratica attitudinale, orale-pratica prevista dalla selezione) sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione con riferimento ad ogni sessione giornaliera di esame, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando. Successivamente all'espletamento di tali prove la commissione effettua la valutazione dei titoli, che, di norma, deve concludersi entro 30 giorni dall'ultima sessione delle stesse.

5. Per le attività valutative e decisorie la commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.

6. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto dai commissari e dal segretario. La commissione trasmette agli uffici competenti dell'Amministrazione gli atti da approvare.

7. Le selezioni si concludono, di norma, entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione da inoltrare al Segretario generale e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica. In caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, la Scuola, tenuto conto delle motivazioni addotte, potrà disporre la proroga. La Scuola pubblica sul proprio sito web il dato relativo alla durata di ciascuna selezione pubblica svolta.

#### *Art.10 Compensi*

1. Per i compensi dei componenti della commissione, degli incaricati della vigilanza e dell'eventuale coordinatore della stessa, si applica la normativa per tempo vigente.

#### *Art.11 Formazione delle graduatorie*

1. Di norma nei 15 giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, ovvero, se non prevista la loro valutazione, della valutazione dell'ultima prova sostenuta dai candidati, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal bando.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

3. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, dopo la verifica della relativa regolarità formale a cura degli uffici competenti dell'Amministrazione, la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Segretario generale, è immediatamente efficace ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando. Dalla data della predetta pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. Il predetto provvedimento è altresì pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web dedicata alla selezione.

4. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci ventiquattro mesi dalla pubblicazione e possono essere utilizzate per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area funzionale.

5. La Scuola si riserva altresì la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.

6. La Scuola si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. In conseguenza di ciò, l'assunzione a tempo indeterminato avrà prevalenza rispetto a quella a tempo determinato e in

subordine, l'assunzione a tempo pieno avrà prevalenza rispetto a quella a tempo parziale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, che trovano applicazione salve differenti previsioni normative per tempo vigenti, devono essere indicate nell'avviso di selezione.

8. Le graduatorie potranno essere utilizzate, mediante reciproci accordi, anche da altre università.

#### *Art.12 Assunzioni in servizio*

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati, a mezzo telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.

2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

3. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

### **Capo II Selezione pubblica specifica**

#### *Art.13 Corso-concorso*

1. L'ammissione al corso-concorso è subordinata al superamento di una preselezione per titoli specifici, definiti per analogia a quanto previsto dall'art.6 per le categorie B - posizione economica B3, C e superiori, presenti nell'avviso di selezione. A ogni candidato è attribuito un punteggio massimo di 30/30.

2. Sono ammessi al corso-concorso i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

3. Le lezioni dei corsi sono tenute, di norma, dai membri della commissione esaminatrice. La docenza può essere affidata altresì a docenti e ricercatori universitari, a dipendenti della Scuola, in possesso di professionalità inerente il posto messo a concorso, ovvero a esperti di comprovata capacità.

4. Il programma e la durata dei corsi è indicato nel bando.

5. A compimento dei corsi si svolgono gli esami finali, secondo le modalità indicate nel bando. L'esame si intende superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio complessivo di almeno 21/30.

6. I corsi-concorso possono essere organizzati in collaborazione tra più università, nel qual caso la domanda di ammissione deve indicare le sedi universitarie in ordine di preferenza. Le assunzioni vengono effettuate secondo l'ordine della graduatoria, secondo le preferenze espresse ove possibile.

7. I corsi, i cui contenuti sono modulati in relazione al grado di autonomia e di responsabilità e alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire, devono prevedere momenti formativi in aula e teorico- pratici rivolti all'acquisizione di competenze teorico-professionali.

8. Nell'avviso di selezione, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, potrà essere indicato un sussidio e/o l'accesso alla mensa e/o l'alloggio, gratuiti o a costi ridotti, per contribuire alle spese sostenute dai candidati esterni.

### **Capo III Selezioni riservate**

#### *Art.14 Selezioni riservate*

1. Le selezioni riservate al personale in servizio presso la Scuola per la progressione verticale nel sistema di classificazione ovvero per la progressione economica all'interno della categoria sono disciplinate con appositi separati regolamenti.

## **Titolo II Assunzioni a tempo determinato**

### **Capo I Assunzioni per categorie B e C**

#### *Art.15 Oggetto*

1. La Scuola può assumere personale a tempo determinato, con riferimento alle categorie B e C, per le



seguenti esigenze:

- a) per la sostituzione di personale assente, o in regime di part-time quando l'assenza impedisca il regolare svolgimento dell'attività istituzionale. Il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza;
  - b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi;
  - d) per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati o per obiettivi. Tali assunzioni potranno avere una durata massima di un anno, prorogabile a due per esigenze eccezionali e comunque non superiore alla durata dei progetti.
2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire con articolazione oraria a tempo pieno o parziale.

#### *Art.16 Modalità di reclutamento*

1. Per l'assunzione di personale a tempo determinato delle categorie B e C la Scuola può utilizzare, ove esistenti, le graduatorie delle selezioni per assunzioni a tempo indeterminato oppure può realizzare selezioni apposite, con relativa formazione della graduatoria solo a questi fini, anche in via preventiva, adottando, per quanto compatibili, le forme e le modalità di cui agli articoli precedenti.
2. L'avviso di selezione per le assunzioni a tempo determinato è emanato con provvedimento del Segretario Generale, diffuso con le forme ritenute più idonee e affisso all'Albo ufficiale della Scuola.

### **Capo II Assunzioni a tempo determinato di personale di categoria C, D, EP**

#### *Art.17 Oggetto*

1. La Scuola può effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, di personale appartenente alle categorie C, D, EP, dotato delle professionalità necessarie, per le seguenti esigenze:
  - a) svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca;
  - b) attivazione di infrastrutture tecniche complesse;
  - c) realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.
2. Le assunzioni a tempo determinato suddette devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
3. Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo ha una durata massima di cinque anni per la stessa persona e non potrà quindi in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi, fermo restando che l'ultimazione dei programmi o progetti a cui singoli contratti si riferiscono o, comunque, il compimento del termine massimo di cinque anni comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### *Art.18 Procedura di selezione*

1. Per l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo precedente la Scuola adotta, in quanto compatibili, le forme e le modalità di cui agli articoli precedenti.
2. La competenza a formulare richieste o proposte di attivazione dei contratti di lavoro di cui all'art.17 per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio spetta ai relativi responsabili.
3. Le proposte di assunzione di personale di cui all'articolo precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) descrizione del programma di ricerca o dell'infrastruttura tecnica complessa;
  - b) ammontare complessivo del fondo per la ricerca con indicazione del relativo capitolo di bilancio su cui

- far gravare la spesa per il contratto;
- c) compiti da assegnare all'unità di personale per la quale si richiede la selezione;
  - d) titoli di studio, titoli e requisiti professionali da richiedere e da indicare nel bando di selezione;
  - e) la categoria cui, secondo la normativa vigente, corrisponde il grado di autonomia e di responsabilità che caratterizza l'attività da svolgere;
  - f) I criteri di valutazione ritenuti più idonei, con la motivazione;
  - g) la composizione della commissione giudicatrice, fermo restando che uno dei membri, esperto nelle materie su cui avverrà la selezione, dovrà appartenere al personale tecnico e amministrativo ed appartenere ad una categoria almeno corrispondente a quella da selezionare.
4. I candidati sono selezionati mediante prove teoriche e/o pratiche e/o titoli culturali, professionali ed esperienza secondo criteri prestabiliti e indicati nell'avviso di selezione.
5. L'avviso di selezione è emanato con provvedimento del Segretario generale, diffuso con le forme ritenute più idonee e reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola.

#### *Art.19 Disposizioni finali e transitorie*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le vigenti disposizioni contenute nel D.P.R. 487/94 e s.m.i. per quanto con esso compatibili e applicabili alla luce dell'art. 70, comma 13 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto. I bandi possono prevedere disposizioni in deroga al presente Regolamento al fine di dare attuazione alle norme imperative contenute nella legge o nei contratti collettivi per tempo vigenti.
- 1-bis. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 35-quater, comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001 i bandi di selezione per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.
- 1-ter. Le categorie e le aree funzionali previste dal presente regolamento sono quelle del sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo del C.C.N.L. del comparto Università del 9.8.2000. Nelle procedure da bandire ai sensi del presente Regolamento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, di cui è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo in data 14 luglio 2023, dovrà farsi riferimento alle aree professionali in luogo delle categorie e ai settori professionali in luogo delle aree funzionali, nonché ai relativi titoli di studio previsti come requisiti per l'accesso dall'esterno secondo quanto sarà specificato dai relativi bandi.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola. Le modifiche emanate a seguito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n.76, si applicano anche alle procedure in corso, limitatamente alle fasi ancora da svolgersi. Le modifiche regolamentari approvate il 20 dicembre 2023 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di emanazione delle stesse e si applicano alle procedure bandite dopo tale data.
3. In base ad accordi generali tra enti del territorio o altre istituzioni universitarie, in mancanza di graduatorie specifiche per la Scuola, potranno utilizzarsi graduatorie formulate sulla base di procedure selettive da parte di tali enti e istituzioni.